

Cessazione di un contratto di co.co.co.

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - in genere - cessazione di un contratto di co.co.co. ex art. 86 del d.lgs. n. 276 del 2003 - illegittimità costituzionale sopravvenuta successiva alla scadenza naturale - risarcimento del danno - dalla messa in mora - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27659 del 30/10/2018

>>> In tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per effetto della sentenza della n. 399 del 5.12.2008 - che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 86, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, nella parte in cui stabiliva la cessazione dei contratti privi di progetto stipulati prima della sua entrata in vigore - il collaboratore ha diritto al risarcimento del danno derivato dalla mancata percezione dei compensi mensili maturati sino alla scadenza naturale del rapporto, se anteriore alla richiamata pronuncia demolitiva; tale diritto decorre, tuttavia, dall'atto di messa in mora, perché, se è vero che la declaratoria di illegittimità ha effetti retroattivi, è dalla offerta della prestazione da parte del collaboratore che si realizza un inadempimento imputabile a colpa del committente, colpa che non è ipotizzabile con riguardo ad un recesso intimato in conformità a norme all'epoca non ancora espunte dall'ordinamento.

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27659 del 30/10/2018